



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GASPARRI, MALLEGNI e VITALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2019

Modifiche all'articolo 165 del codice penale e all'articolo 115-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di legittima difesa

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 26 aprile 2019, n. 36, recante modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa, si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati, il cui fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità.

L’articolo 1 della legge n. 36 del 2019 modifica il secondo comma dell’articolo 52 del codice penale, concernente la legittima difesa domiciliare, ossia la disposizione che consente il ricorso a « un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo » per la difesa legittima della « propria o altrui incolumità » o dei « beni propri o altrui ».

Il testo ha aggiunto un ulteriore comma all’articolo 52 del codice penale (quarto comma), per il quale si considera « sempre in stato di legittima difesa » chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone « posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica ».

La disciplina della legittima difesa riguarda anche i luoghi equiparati al domicilio, considerato che con riferimento al diritto all’autotutela in un domicilio privato (di cui all’articolo 614 del codice penale) la giurisprudenza lo ha riconosciuto anche negli spazi condominiali, oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a « un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo » per la difesa legittima della « propria o altrui incolumità » o dei « beni propri o altrui ».

L’articolo 3 della legge n. 36 del 2019 citata, modificando l’articolo 165 del codice penale, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale) la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Nella lettera inviata successivamente alla promulgazione della citata legge dal Presidente della Repubblica ai Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente ha posto alcuni rilievi.

Il Presidente della Repubblica ha rilevato che l’articolo 3 della legge in esame subordina al risarcimento del danno la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, nel caso di condanna per furto in abitazione o per furto con strappo ma che lo stesso non è previsto per il delitto di rapina.

Come segnalato dal Presidente della Repubblica, tale previsione genera un trattamento differenziato tra i due reati che non è ragionevole poiché – come indicato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 125 del 2016 – « gli indici di pericolosità che possono ravvisarsi nel furto con strappo si rinvengono, incrementati, anche nella rapina ».

Inoltre, l’articolo 8 della legge, che introduce l’articolo 115-*bis* al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce che nei procedimenti penali nei quali venga loro riconosciuta la legittima difesa « domiciliare », le spese del giudizio per le persone

interessate siano poste a carico dello Stato, mentre analoga previsione non è contemplata per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio.

Secondo quanto, infine, evidenziato nella lettera del Presidente della Repubblica, alcune garanzie fornite dalla legge per chi si è avvalso della legittima difesa non vengono estese al di fuori del domicilio (per esempio in caso di aggressione per strada), né al reato di rapina (ben più grave di quello di furto o di scippo).

Il presente disegno di legge, muovendo dai rilievi posti dal Presidente della Repubblica, interviene ulteriormente sulla disciplina della legittima difesa con l'obiettivo di prevedere che la sospensione condizionale della pena sia subordinata al risarcimento del danno alla persona offesa anche in caso di rapina (reato che sembra escluso dalla legge approvata) (articolo 1) e di garantire che le spese di giudizio poste a carico dello Stato siano previste anche nei casi di legittima difesa fuori dal domicilio (articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 165 del codice penale, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 624-*bis* e 628, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa ».

Art. 2.

1. All'articolo 115-*bis*, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « commi secondo, terzo e quarto, », ovunque ricorrono, sono soppresse.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.